

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4067 del 07/08/2018
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013 - DITTA MORELLI E BENEVELLI S.N.C. IMPIANTO IN COMUNE DI QUATTRO CASTELLA VIA MARESCIALLO TITO N. 53/A
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4243 del 07/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sette AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 34688/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"MORELLI E BENEVELLI S.N.C."** - **Quattro Castella**.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n.1053/2003 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la D.G.R. n. 286/2005 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";

Vista la D.G.R. n. 1860/2006 della Regione Emilia Romagna "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";

Vista la D.G.R. n. 1795/2016 della Regione Emilia Romagna "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata dalla Ditta **"MORELLI E BENEVELLI S.N.C."** avente sede legale in Comune di **Quattro Castella – Via Fabio Filzi n. 11 Loc. Montecavolo** – Provincia di Reggio Emilia e impianto in Comune di **Quattro Castella – Via Maresciallo Tito n. 53/A Loc. Montecavolo** - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di **recupero rifiuti non pericolosi**, acquisita agli atti di ARPAE con **PGRE/2017/14807** del **18/12/2017** e successive integrazioni relativamente all'ubicazione dell'impianto di gestione rifiuti ed alla gestione delle acque di prima pioggia acquisite al prot. n.

- PGRE/2018/5621 del 07/05/2018;
- PGRE/2018/8557 del 05/07/2018;
- PGRE/2018/7913 del 21/06/2018;
- PGRE/2018/9294 del 19/07/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per il conseguimento dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- Rinnovo senza modifiche della Comunicazione per l'effettuazione di operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Richiamata la comunicazione prot. n. PGRE/2017/15077 del 22/12/2017, con la quale, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, la Scrivente ha avviato il procedimento inerente la domanda sopra citata richiedendo, fra l'altro, il parere al Comune di Quattro Castella, relativamente alla conformità urbanistica per l'impianto di gestione rifiuti ed il parere alla Provincia di Reggio Emilia relativamente alla conformità con il PCTP;

Vista le note del Comune di Quattro Castella, acquisite al prot. n. PGRE/2018/737 del 22/01/2018, n. PGRE/2018/4738 del 18/04/2018 nelle quali si evidenziava, relativamente all'area esterna dell'impianto di cui trattasi e nella quale si svolge l'attività di gestione rifiuti e tutte le fasi in essa ricomprese, la non conformità allo strumento urbanistico comunale;

Richiamata la comunicazione della Scrivente, prot. n. PGRE/2018/5301 del 27/04/2018, di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., trasmessa alla ditta a seguito delle note del Comune sopra citate;

Preso atto che, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del preavviso di diniego sopra richiamato, la ditta ha presentato proprie osservazioni acquisite al prot. n. PGRE/2018/5621 e PGRE/2018/5669 del 07/05/2018, che il Comune di Quattro Castella, con nota acquisita al prot. n. PGRE/2018/6957 del 31/05/2018 ha ritenuto di accogliere modificando, motivatamente, il proprio parere precedentemente rilasciato, ritenendo che l'attività svolta dalla ditta sia compatibile con tutte le zone dello strumento urbanistico comunale vigente;

Vista la nota della Provincia di Reggio Emilia in ordine alla compatibilità con il PTCP, assunta al protocollo con n. PGRE/2018/7175 del 06/06/2018, nella quale si rileva che l'attività può sussistere solo esternamente alle fasce A e B del PAI ed in quanto preesistente anche alla Variante del PTCP adottata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 73 del 10/07/2003 e pubblicata sul BURERT n. 100 del 20/08/2003, facendo salva l'applicazione di quanto previsto all'art. 25, c.1 delle Norme del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 03/05/2016, in ordine alla conformità urbanistica ab origine dell'impianto;

Vista la planimetria denominata "Tavola n. 02 Lay out stato attuale ed indicazione vasche di prima pioggia" datata giugno 2018, acquisita al prot. n. PGRE/2018/7913 del 21/06/2018, trasmessa dalla Ditta in aggiornamento a quella presentata a corredo della domanda di AUA in cui emerge che l'attività di gestione rifiuti viene svolta esternamente alla fasce A e B di PAI e che l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia ricade nella fascia A del PAI, ma in tale zona, sottoposta ai vincoli ed alle tutele di cui all'art. 66 delle norme di piano, è ammessa la presenza di tale tipologia di impianto;

Vista la documentazione presentata da Ditta ed ulteriore aggiornamento della planimetria, in cui la stessa illustra che, relativamente alla gestione delle acque di prima pioggia, l'impianto consiste di due vasche di raccolta (denominate con le lettere A e C nella planimetria di riferimento) dotate di un sistema bypass che, in caso di eventi piovosi di particolare intensità, permette attraverso pompe di rilancio, il deflusso delle acque verso un'ulteriore vasca (denominata con la lettera B nella planimetria di riferimento) che è collegata al circuito di umidificazione dei cumuli. Se il livello di tale vasca B dovesse giungere ai 2/3, la stessa sarà svuotata mediante autobotte ed utilizzata successivamente per la bagnatura dei cumuli o conferita come rifiuto autorizzato. In tal modo, con i sistemi adottati, non si generano scarichi di acque di prima pioggia e pertanto trattasi di attività non soggetta all'acquisizione di titolo abilitativo scarichi all'interno di AUA, di cui al DPR n. 59/2013;

Visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI SPA, prot. n. RTO11687 -2018 -P, acquisito al prot. n. PGRE/9508 del 24/07/2018, che classifica le acque reflue provenienti dall'impianto in oggetto derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e pertanto classificate come acque reflue domestiche, sempre ammesse in pubblica fognatura come indicato nella DGR 1053/2003 ai punti 2.1 e 2.2;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

**determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**MORELLI E BENEVELLI S.N.C.**" ubicato nel Comune di **Quattro Castella – Via Maresciallo Tito n. 53/A Loc. Montecavolo**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.152/06
Rifiuti	Rinnovo comunicazione per l'effettuazione di operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prot. n. 2939/213/2012 del 21/01/2014.

3) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;**
- **Allegato 2 – Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 di cui al D. Lgs. 152/2006**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti, senza pregiudizio dei diritti di terzi.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"MORELLI E BENEVELLI SNC"** è autorizzata a svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Quattro Castella – Via Maresciallo Tito n. 53/A Loc. Montecavolo** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di **recupero rifiuti non pericolosi**,i con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE DIFFUSA ED1 – MOVIMENTAZIONE MEZZI

EMISSIONE DIFFUSA ED2 – SCARICO MATERIALI IN CUMULI

EMISSIONE DIFFUSA ED3 – MACINAZIONE ROTTAMI DI MATERIALI INERTI

- 1) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato.
- 2) la Ditta è tenuta a mantenere una umidificazione costante e sufficiente sia dei cumuli di stoccaggio che durante la movimentazione dei materiali sia interna che di accesso/uscita dall'insediamento mediante attivazione del sistema di umidificazione.
- 3) la Ditta è tenuta a mantenere una umidificazione costante e sufficiente durante tutte le operazioni legate alla frantumazione di tali rifiuti inerti.
- 4) La Ditta è tenuta a sospendere l'attività in presenza di condizioni particolari di forte vento.
- 5) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti.

**Allegato 2 – Operazioni di recupero rifiuti art.216 di cui al D. Lgs. 152/2006**

Ditta MORELLI E BENEVELLI SNC  
Impianto: QUATTRO CASTELLA – VIA MARESCIALLO TITO N. 53/A

Registro Provinciale Recuperatori n. **79**

L'impianto risulta iscritto al n. 79 del registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 a far data dal 13/05/1998, a seguito della presentazione delle seguenti comunicazioni:

- |   |  |
|---|--|
| - comunicazione, datata 12/05/1998, pervenuta il 13/05/1998 | esercizio attività a far tempo dal 13/05/1998; |
| - comunicazione, datata 08/04/2003, pervenuta il 09/04/2003 | esercizio attività a far tempo dal 13/05/2003; |
| - comunicazione, datata 21/07/2003, pervenuta il 22/07/2003 | esercizio attività a far tempo dal 21/11/2003; |
| - comunicazione, datata 31/12/2006, pervenuta il 09/02/2007 | esercizio attività a far tempo dal 10/05/2007; |
| - comunicazione, datata 28/02/2013, pervenuta il 01/04/2008 | esercizio attività a far tempo dal 13/05/2008; |
| - comunicazione datata 07/03/2013, pervenuta il 14/03/2013  | esercizio attività a far tempo dal 13/05/2013; |

La Ditta, dalla documentazione presentata per la presente AUA, prevede il proseguimento senza modifiche dell'attività di recupero rifiuti relativamente alle tipologie 3.1 "rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 1201989", 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto", 7.2 "rifiuti di rocce da cave autorizzate" e 7.3 "sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti" di cui all'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998.

La ditta effettua le seguenti operazioni di recupero rifiuti speciali, non pericolosi:

- R5 Riciclo /recupero di altre sostanze organiche;
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- I quantitativi complessivi annui di rifiuti sottoposti a trattamento sono pari a 50.100 tonnellate, mentre i quantitativi istantanei sono pari a 5.388 tonnellate.
- la operazione R5 è comprensiva di specifica operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R5) e che, pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella scheda tecnica (Tabella 1) allegata al presente atto;
- la potenzialità massima giornaliera complessiva di recupero è di:
  - 207,44 tonnellate per il gruppo tipologico 7.1;
  - 0,44 tonnellate per il gruppo tipologico 7.2;
  - 0,12 tonnellate per il gruppo tipologico 7.3;

**Prescrizioni**

- L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente alla planimetria datata 07/2018 ed alla documentazione tecnica presentata.
- In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità complessive dei

rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate, nello stesso allegato, è necessario che sia inoltrata preventivamente una domanda di modifica di AUA.

- Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- L'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta coerentemente a quanto contenuto nella documentazione prodotta e nel rispetto delle modalità, quantità e di quanto altro previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 - di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione.
- Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
  - a. urbanistica ed edilizia;
  - b. inquinamento atmosferico;
  - c. prevenzione incendi;
  - d. scarico di acque reflue;
  - e. inquinamento acustico;
  - f. sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Le tipologie di rifiuto individuate dai codici EER 010413, 010408 e 010399 non devono contenere silicati di natura fibrosa (scarti di produzione di lana di roccia, lana di vetro, fibre ceramiche).
- Tutta l'area deve essere dotata di adeguata recinzione atta ad impedire l'accesso agli estranei.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Tabella n. 1

3.1		<b>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]</b>	<b>R13</b>					
3.1.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb,;inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi						R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
170405	ferro e acciaio	19	28	68	100	0	0	
<b>TOTALE</b>		<b>19</b>	<b>28</b>	<b>68</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

7.1		<b>rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto</b>	<b>R5</b>					
7.1.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]						R5	
<b>Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>								
7.1.4 lett. .	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205							
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazioni e R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazioni e R5)		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	20	40	100	200	100	200	
170101	cemento	200	400	1000	2000	1000	2000	
170102	mattoni	100	200	200	400	200	400	
170103	mattonelle e ceramiche	20	40	100	200	100	200	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	150	225	1240	1860	1240	1860	
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	20	40	100	200	100	200	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	2850	4275	31330	47000	31330	47000	
<b>TOTALE</b>		<b>3360</b>	<b>5220</b>	<b>32105</b>	<b>49860</b>	<b>32105</b>	<b>49860</b>	

7.2		<b>rifiuti di rocce da cave autorizzate</b>	<b>R5</b>					
7.2.3 lett. d	ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura, eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea						R5	
7.2.4 lett. b	conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache							
7.2.4 lett. c	conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache							

Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
010399	rifiuti non specificati altrimenti	10	20	10	20	10	20
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	10	20	10	20	10	20
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	15	30	15	30	15	30
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	20	40	20	40	20	40
<b>TOTALE</b>		<b>55</b>	<b>110</b>	<b>55</b>	<b>110</b>	<b>55</b>	<b>110</b>

7.3 <i>sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti</i>				R5			
7.3.3 lett. b	frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea			R5			
7.3.4 lett. b	materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate						
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'operazione R5)		Stoccaggio annuale (funzionale all'operazione R5)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	15	30	15	30	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>15</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla relazione di monitoraggio acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge:

- il rispetto dei limiti assoluti di immissione al confine di proprietà e presso il ricettore sensibile;
- il rispetto dei limiti differenziali di immissione presso il ricettore sensibile.

L'attività della Ditta risulta quindi compatibile coi limiti fissati dalla legislazione vigente.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**